



Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione Lavoro

VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE

COLLEGAMENTO DA REMOTO

R.G. 848/2021

Oggi 22/12/2021 innanzi al giudice Giampaolo Cervelli sono comparsi, per [REDACTED], anche in qualità di procuratore speciale, per la conciliazione della lite, in virtù dei poteri attribuiti con il mandato alle liti, l'avv. DE GREGORIIS LORENZO e per l'azienda ospedaliera di Perugia, anche in qualità di procuratore speciale, per la conciliazione del giudizio, in virtù dei poteri conferiti con il mandato difensivo l'avv.to GIUBBONI STEFANO .

Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa [REDACTED].

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.



Le parti e i rispettivi difensori, dichiarano che intendono conciliare la lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420 c.p.c. mediante accordo da concludere ai sensi dell'art. 88 disp. att. c.p.c. e convengono dunque quanto segue:

PREMESSO CHE

- con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. del 9.10.2021 [REDACTED] ha agito in giudizio per sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla stabilizzazione diretta *ex art.* 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 e, *si opus est*, disapplicare la Deliberazione del D.G. n. 1088 del 21.7.2021 con la quale l'Azienda Ospedaliera di Perugia ha negato la richiesta da lei avanzata, con conseguente condanna dell'Azienda resistente ad assumerla con la qualifica di collaboratore professionale sanitario-infermiere, cat. D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- l'Azienda Ospedaliera di Perugia si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
- all'udienza del 26.11.2021 il Giudice ha proposto alle parti la conciliazione della causa con l'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato a decorrere dalla scadenza del contratto a termine attualmente in essere e integrale compensazione delle spese di giudizio;
- entrambe le parti hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare la suddetta proposta e, pertanto, intendono oggi formalizzare l'avvenuta conciliazione della lite, che avviene con transazione generale novativa alle seguenti

CONDIZIONI

1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo conciliativo e le parti ne riconoscono il valore negoziale.

2) L'Azienda Ospedaliera di Perugia, pur senza riconoscimento alcuno della fondatezza delle avverse richieste e per puro spirito conciliativo, si obbliga ad assumere [REDACTED], che accetta, nella qualifica di collaboratore professionale sanitario-infermiere (categoria D), con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2022.



3) A condizione del regolare adempimento dell'obbligazione di cui al punto che precede, ██████████ rinuncia all'azione proposta con il ricorso di cui in premessa, come a qualunque altro diritto, pretesa o azione, anche di natura risarcitoria, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

4) Le spese legali per la lite si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori rinunciano alla solidarietà ai sensi della legge professionale degli avvocati.

Lorenzo De Gregoriis n.q.

Stefano Giubboni n.q.

Il giudice dichiara, ai sensi dell'art. 88 disp. att. c.p.c. di avere dato lettura dei patti di cui all'accordo conciliativo e che le parti hanno dichiarato di accettarlo avendone compreso pienamente il contenuto e gli effetti.

Il giudice

dichiara conciliata la lite e estinto il giudizio

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza

Il giudice

Giampaolo Cervelli

